

Gazzetta ufficiale

L 175

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

65° anno
30 giugno 2022

Sommario

III *Altri atti*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1049]** 1
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 2/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1050]** 3
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE N. 3/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1051]** 5
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE N. 4/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1052]** 7
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 5/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1053]** 9
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 6/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1054]** 12
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE N. 7/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1055]** 15
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE N. 8/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1056]** 17

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 9/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1057]	18
★ Decisione del Comitato misto SEE N. 10/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2022/1058]	21
★ Decisione del Comitato misto SEE N. 11/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1059]	22
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 12/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1060]	23
★ Decisione del Comitato misto SEE N. 13/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1061]	24
★ Decisione del Comitato misto n. 14/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1062]	27
★ Decisione del Comitato misto SEE N. 15/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1063]	28
★ Decisione del Comitato misto SEE N. 16/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1064]	29
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 17/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1065]	30
★ Decisione del Comitato misto SEE N. 18/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1066]	31
★ Decisione del Comitato Misto SEE N. 19/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE [2022/1067]	32
★ Decisione del Comitato misto SEE N. 20/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1068]	34
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 21/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1069]	35
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 22/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1070]	37
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 23/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1071]	39
★ Decisione del Comitato misto SEE N. 24/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1072]	41
★ Decisione del Comitato misto See n. 25/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1073]	42

★ Decisione del Comitato misto SEE N. 26/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1074]	43
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 27/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2022/1075]	44
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 28/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1076]	45
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 29/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2022/1077]	46
★ Decisione del Comitato misto SEE N. 30/2022, del 4 febbraio 2022, relativa all'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 371/2021 del 10 dicembre 2021 [2022/1078]	48
★ Decisione del Comitato misto SEE N. 31/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1079]	49
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 32/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1080]	51
★ Decisione del Comitato misto SEE N. 33/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1081]	53
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 34/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1082]	55
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 35/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1083]	57
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 36/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1084]	59
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 37/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1085]	61
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 38/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1086]	63
★ Decisione del Comitato misto SEE N. 39/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1087]	65

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 40/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1088]** 67

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 1/2022

del 4 febbraio 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1049]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/899 della Commissione, del 3 giugno 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 9c (Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione) della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

«— **32021 R 0899**: Regolamento (UE) 2021/899 della Commissione del 3 giugno 2021 (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 68).».

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2021/899 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 197 del 4.6.2021, pag. 68.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 2/2022
del 4 febbraio 2022
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1050]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/2192 della Commissione, del 7 dicembre 2020, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il marchio di identificazione da utilizzare per determinati prodotti di origine animale nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione pertanto non si applica al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 17 [Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32020 R 2192**: Regolamento delegato (UE) 2020/2192 della Commissione del 7 dicembre 2020 (GU L 434 del 23.12.2020, pag. 10)».

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2020/2192 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 434 del 23.12.2020, pag. 10.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 3/2022
del 4 febbraio 2022
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1051]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/761 della Commissione, del 7 maggio 2021, che modifica gli allegati da I a IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 36 [regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione] della parte 2.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 0761**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/761 della Commissione del 7 maggio 2021 (GU L 162 del 10.5.2021, pag. 46).».

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/761 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 162 del 10.5.2021, pag. 46.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 4/2022

del 4 febbraio 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1052]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/573 della Commissione, del 1° febbraio 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 per quanto riguarda le condizioni di importazione di lumache vive, prodotti composti e budelli immessi in commercio per il consumo umano ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda fra l'altro la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tali disposizioni non si applicano all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 11bi [regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione] della parte 1.1 del capitolo I è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32021 R 0573**: regolamento delegato (UE) 2021/573 della Commissione del 1° febbraio 2021 (GU L 120 dell'8.4.2021, pag. 6).

Questo atto si applica all'Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.»;

2. al punto 31qi [regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32021 R 0573**: regolamento delegato (UE) 2021/573 della Commissione del 1° febbraio 2021 (GU L 120 dell'8.4.2021, pag. 6).».

⁽¹⁾ GU L 120 dell'8.4.2021, pag. 6.

Articolo 2

Al punto 164i [regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32021 R 0573**: regolamento delegato (UE) 2021/573 della Commissione del 1° febbraio 2021 (GU°L°120 dell'8.4.2021, pag. 6).».

Articolo 3

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/573 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 5/2022**del 4 febbraio 2022****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1053]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/577 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato delle informazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 112, paragrafo 4, e 115, paragrafo 5, e che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita di cui all'articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/578 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la raccolta dei dati sul volume delle vendite e sull'impiego dei medicinali antimicrobici negli animali ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/805 della Commissione, dell'8 marzo 2021, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/16 della Commissione, dell'8 gennaio 2021, che stabilisce le misure necessarie e le modalità pratiche per la banca dati dei medicinali veterinari dell'Unione (banca dati dei medicinali dell'Unione) ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 della Commissione, dell'8 gennaio 2021, che stabilisce un elenco di variazioni che non richiedono una valutazione conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1904 della Commissione, del 29 ottobre 2021, che adotta un logo comune per la vendita al dettaglio a distanza di medicinali veterinari ⁽⁶⁾.
- (7) La presente decisione riguarda, tra l'altro, la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (8) La presente decisione riguarda, tra l'altro, la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (9) A norma della decisione del comitato misto SEE n. 371/2021 ⁽⁷⁾ del 10 dicembre 2021, i regolamenti delegati (UE) 2021/577 e (UE) 2021/578 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1904 non si applicano al Liechtenstein.

⁽¹⁾ GU L 123 del 9.4.2021, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 123 del 9.4.2021, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 180 del 21.5.2021, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 7 dell'11.1.2021, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 7 dell'11.1.2021, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 387 del 3.11.2021, pag. 133.

⁽⁷⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 3b [Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione] della parte 4.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, è inserito il seguente punto:

«3c. **32021 R 0577**: Regolamento delegato (UE) 2021/577 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato delle informazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 112, paragrafo 4, e 115, paragrafo 5, e che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita di cui all'articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento (GU L 123 del 9.4.2021, pag. 3).

Questo atto non si applica all'Islanda».

Articolo 2

Il capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1) Al punto 22 [Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32021 R 0805**: Regolamento delegato (UE) 2021/805 della Commissione dell'8 marzo 2021 (GU L 180 del 21.5.2021, pag. 3)».

2) Dopo il punto 22 [Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito quanto segue:

«22a. **32021 R 0016**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/16 della Commissione, dell'8 gennaio 2021, che stabilisce le misure necessarie e le modalità pratiche per la banca dati dei medicinali veterinari dell'Unione (banca dati dei medicinali dell'Unione) (GU L 7 dell'11.1.2021, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

all'articolo 6, paragrafo 4, i termini "lingue ufficiali dell'Unione" sono sostituiti da "lingue ufficiali delle parti contraenti dell'accordo SEE".

22b. **32021 R 0017**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 della Commissione, dell'8 gennaio 2021, che stabilisce un elenco di variazioni che non richiedono una valutazione conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 7 dell'11.1.2021, pag. 22).

22c. **32021 R 0578**: Regolamento delegato (UE) 2021/578 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la raccolta dei dati sul volume delle vendite e sull'impiego dei medicinali antimicrobici negli animali (GU L 123 del 9.4.2021, pag. 7).

22d. **32021 R 1904**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1904 della Commissione, del 29 ottobre 2021, che adotta un logo comune per la vendita al dettaglio a distanza di medicinali veterinari (GU L 387 del 3.11.2021, pag. 133)».

Articolo 3

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2021/578 e (UE) 2021/805 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/16, (UE) 2021/17 e (UE) 2021/1904 nelle lingue islandese e norvegese e del regolamento delegato (UE) 2021/577 nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 371/2021.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 6/2022

del 4 febbraio 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1054]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE ⁽¹⁾, rettificata dalla GU L 150 del 17.6.2015, pag. 24.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica l'allegato II della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo il catalogo delle avvertenze illustrate da utilizzare sui prodotti del tabacco ⁽²⁾.
- (3) La direttiva 2014/40/UE abroga la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (4) La Norvegia dovrebbe mantenere il suo adattamento della direttiva 2001/37/CE per quanto riguarda i «prodotti del tabacco per uso orale» definiti all'articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE («prodotti del tabacco per uso orale»).
- (5) In considerazione dell'adattamento relativo ai prodotti del tabacco per uso orale e della situazione nazionale specifica, corroborata dalle statistiche sui rischi sanitari connessi all'uso del tabacco per uso orale e ai suoi modelli di consumo, la Norvegia dovrebbe essere libera di autorizzare un'avvertenza alternativa supplementare relativa alla salute riguardo ai prodotti del tabacco per uso orale come indicato nella presente decisione.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 3 (direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXV dell'allegato II dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«**32014 L 0040:** direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1), rettificata dalla GU L 150 del 17.6.2015, pag. 24, modificata da:

— **32014 L 0109:** direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014 (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 22).

⁽¹⁾ GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 360 del 17.12.2014, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a) all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “entro il 20 novembre 2016” leggasi “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 6/2022 del 4 febbraio 2022”.

b) All'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 7, paragrafo 13, è aggiunto il comma seguente:

“Nei casi riguardanti fabbricanti e importatori degli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA riscuote le eventuali imposte applicate dalla Commissione.”.

c) Per quanto riguarda la Norvegia, all'articolo 12, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

“Vista la situazione nazionale specifica, corroborata dalle statistiche sui rischi sanitari connessi all'uso del tabacco per uso orale e ai suoi modelli di consumo, il tabacco per uso orale immesso sul mercato in Norvegia può recare la seguente avvertenza alternativa relativa alla salute:

‘Questo prodotto del tabacco aumenta il rischio di danni al feto o di parto di un feto morto.’.”.

d) All'articolo 15, paragrafo 13, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “entro il 20 maggio 2019” leggasi “entro 16 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 6/2022 del 4 febbraio 2022”.

e) All'articolo 16, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “entro il 20 maggio 2019” leggasi “entro 16 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 6/2022 del 4 febbraio 2022”.

f) Il divieto di cui all'articolo 17 non si applica all'immissione sul mercato norvegese dei prodotti definiti all'articolo 2, punto 8. La Norvegia vieta l'esportazione dei prodotti definiti all'articolo 2, punto 8, verso tutte le parti contraenti del presente accordo, ad eccezione della Svezia.

g) All'articolo 30, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “entro il 20 maggio 2017” leggasi “entro un anno dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 6/2022 del 4 febbraio 2022”.

All'articolo 30, lettere a) e c), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “dal 20 maggio 2016” leggasi “dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 6/2022 del 4 febbraio 2022”.

All'articolo 30, lettera b), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “dal 20 novembre 2016” leggasi “sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 6/2022 del 4 febbraio 2022”.

Articolo 2

I testi della direttiva 2014/40/UE, rettificata dalla GU L 150 del 17.6.2015, pag. 24, e della direttiva delegata 2014/109/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(*) È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 7/2022

del 4 febbraio 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1055]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2183 della Commissione, del 24 novembre 2015, che istituisce un formato comune per la notifica delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2186 della Commissione, del 25 novembre 2015, che istituisce un formato per la presentazione e la messa a disposizione delle informazioni relative ai prodotti del tabacco ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/586 della Commissione, del 14 aprile 2016, sulle norme tecniche per il meccanismo di ricarica delle sigarette elettroniche ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/786 della Commissione, del 18 maggio 2016, che stabilisce le procedure relative all'istituzione e al funzionamento di un gruppo consultivo indipendente che assiste gli Stati membri e la Commissione nello stabilire se i prodotti del tabacco abbiano un aroma caratterizzante ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/787 della Commissione, del 18 maggio 2016, che stabilisce un elenco prioritario di additivi contenuti nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare soggetti a obblighi rafforzati di segnalazione ⁽⁵⁾.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 3b [Decisione di esecuzione (UE) 2015/1842 della Commissione] del capitolo XXV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

- «3c. **32015 D 2183**: decisione di esecuzione (UE) 2015/2183 della Commissione, del 24 novembre 2015, che istituisce un formato comune per la notifica delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica (GU L 309 del 26.11.2015, pag. 15).
- 3d. **32015 D 2186**: decisione di esecuzione (UE) 2015/2186 della Commissione, del 25 novembre 2015, che istituisce un formato per la presentazione e la messa a disposizione delle informazioni relative ai prodotti del tabacco (GU L 312 del 27.11.2015, pag. 5).
- 3e. **32016 D 0586**: decisione di esecuzione (UE) 2016/586 della Commissione, del 14 aprile 2016, sulle norme tecniche per il meccanismo di ricarica delle sigarette elettroniche (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 15).
- 3f. **32016 D 0786**: decisione di esecuzione (UE) 2016/786 della Commissione, del 18 maggio 2016, che stabilisce le procedure relative all'istituzione e al funzionamento di un gruppo consultivo indipendente che assiste gli Stati membri e la Commissione nello stabilire se i prodotti del tabacco abbiano un aroma caratterizzante (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 79).

⁽¹⁾ GU L 309 del 26.11.2015, pag. 15.⁽²⁾ GU L 312 del 27.11.2015, pag. 5.⁽³⁾ GU L 101 del 16.4.2016, pag. 15.⁽⁴⁾ GU L 131 del 20.5.2016, pag. 79.⁽⁵⁾ GU L 131 del 20.5.2016, pag. 88.

- 3g. **32016 D 0787**: decisione di esecuzione (UE) 2016/787 della Commissione, del 18 maggio 2016, che stabilisce un elenco prioritario di additivi contenuti nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare soggetti a obblighi rafforzati di segnalazione (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 88).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

all'articolo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "entro il 1° gennaio 2017" leggasi "entro la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 7/2022 del 4 febbraio 2022".».

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2015/2183, (UE) 2015/2186, (UE) 2016/586, (UE) 2016/786 e (UE) 2016/787 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 6/2022 del 4 febbraio 2022 ⁽⁶⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(6) Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 8/2022

del 4 febbraio 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1056]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/779 della Commissione, del 18 maggio 2016, che stabilisce norme uniformi per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante ⁽¹⁾.
- (2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 3g [decisione di esecuzione (UE) 2016/787 della Commissione] del capitolo XXV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

«3h. **32016 R 0779**: regolamento di esecuzione (UE) 2016/779 della Commissione, del 18 maggio 2016, che stabilisce norme uniformi per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 48).».

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/779 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE * oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 6/2022 del 4 febbraio 2022 ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

⁽¹⁾ GU L 131 del 20.5.2016, pag. 48.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 9/2022
del 4 febbraio 2022
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2022/1057]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/573 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativo agli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati conclusi nell'ambito di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco ⁽²⁾, rettificato dalla GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 47.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco ⁽³⁾.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 3h (regolamento di esecuzione (UE) 2016/779 della Commissione) del capitolo XXV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

- «3i. **32018 R 0573**: Regolamento delegato (UE) 2018/573 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativo agli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati conclusi nell'ambito di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GU L 96 del 16.4.2018, pag. 1).
- 3j. **32018 R 0574**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GU L 96 del 16.4.2018, pag. 7), rettificato dalla GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 47.

Ai fini dell'accordo SEE le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 7, paragrafo 6, lettera a), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “al 20 maggio 2020” leggasi “a 16 mesi dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 9/2022 del 4 febbraio 2022”;
all'articolo 7, paragrafo 6, lettera a), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “anno civile 2019” leggasi “anno civile in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 9/2022 del 4 febbraio 2022”;
- b) all'articolo 7, paragrafo 6, lettera b), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “al 20 maggio 2021” leggasi “a due anni dopo l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 9/2022 del 4 febbraio 2022”;

⁽¹⁾ GU L 96 del 16.4.2018, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 96 del 16.4.2018, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 96 del 16.4.2018, pag. 57.

- c) all'articolo 37, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “del 20 maggio 2019” leggasi “di 16 mesi dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 9/2022 del 4 febbraio 2022”;

all'articolo 37, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “al 20 maggio 2020” leggasi “a due anni e quattro mesi dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 9/2022 del 4 febbraio 2022”;

- d) all'articolo 37, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “del 20 maggio 2024” leggasi “di cinque anni dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 9/2022 del 4 febbraio 2022”;

all'articolo 37, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “al 20 maggio 2026” leggasi “a sette anni dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 9/2022 del 4 febbraio 2022”.

- 3k. **32018 D 0576**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco (GU L 96 del 16.4.2018, pag. 57).

Ai fini dell'accordo SEE le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 3, paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “il 20 settembre 2018” leggasi “otto mesi dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 9/2022 del 4 febbraio 2022”;

- b) all'articolo 4, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “il 20 settembre 2018” leggasi “otto mesi dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 9/2022 del 4 febbraio 2022”;

- c) all'articolo 9, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “del 20 maggio 2019” leggasi “di 16 mesi dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 9/2022 del 4 febbraio 2022”;

all'articolo 9, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “al 20 maggio 2020” leggasi “a due anni e quattro mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 9/2022 del 4 febbraio 2022”;

- d) all'articolo 9, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “del 20 maggio 2024” leggasi “di cinque anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 9/2022 del 4 febbraio 2022”;

all'articolo 9, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “al 20 maggio 2026” leggasi “a sette anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 9/2022 del 4 febbraio 2022”.

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2018/573, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574, rettificato dalla GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 47, e della decisione di esecuzione (UE) 2018/576 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 6/2022 del 4 febbraio 2022 (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(†) Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 10/2022
del 4 febbraio 2022
che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2022/1058]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione n. H11, del 9 dicembre 2020, relativa alla proroga dei termini di cui agli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 e alla decisione n. S9 a causa della pandemia di COVID-19 ⁽¹⁾.
- (2) La decisione n. H11 sostituisce la decisione n. H9 ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato VI dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 3.H9 (decisione n. H9) è inserito il punto seguente:

«3.H11 **32021 D 0506(01)**: decisione n. H11, del 9 dicembre 2020, relativa alla proroga dei termini di cui agli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 e alla decisione n. S9 a causa della pandemia di COVID-19 (GU C 170 del 6.5.2021, pag. 4).».

2. Il testo del punto 3.H9 (decisione n. H9) è soppresso.

Articolo 2

Il testo della decisione n. H11 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

⁽¹⁾ GU C 170 del 6.5.2021, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 259 del 7.8.2020, pag. 9.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 11/2022
del 4 febbraio 2022
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1059]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1964 della Commissione, dell'11 novembre 2021, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2021 fino al 30 dicembre 2021 a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1zq [regolamento di esecuzione (UE) 2021/1354 della Commissione] dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«1zr. **32021 R 1964**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1964 della Commissione, dell'11 novembre 2021, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2021 fino al 30 dicembre 2021 a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 400 del 12.11.2021, pag. 52).».

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1964 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

⁽¹⁾ GU L 400 del 12.11.2021, pag. 52.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 12/2022
del 4 febbraio 2022
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1060]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1254 della Commissione, del 21 aprile 2021, recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 31bah [regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione] dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 1254**: regolamento delegato (UE) 2021/1254 della Commissione del 21 aprile 2021 (GU L 277 del 2.8.2021, pag. 6).».

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1254 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

⁽¹⁾ GU L 277 del 2.8.2021, pag. 6.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 13/2022
del 4 febbraio 2022
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1061]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1103 della Commissione, del 5 luglio 2021, relativa al riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Brasile per le operazioni su derivati svolte da enti brasiliani disciplinati dalla Banca centrale del Brasile con talune disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1104 della Commissione, del 5 luglio 2021, relativa al riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Canada per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza dell'Office of the Superintendent of Financial Institutions con talune disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1105 della Commissione, del 5 luglio 2021, relativa al riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Singapore per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza della Monetary Authority of Singapore con talune disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1106 della Commissione, del 5 luglio 2021, relativa al riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dell'Australia per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza della Australian Prudential Regulation Authority con talune disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1107 della Commissione, del 5 luglio 2021, relativa al riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Hong Kong per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza della Hong Kong Monetary Authority con talune disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1108 della Commissione, del 5 luglio 2021, relativa al riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione degli Stati Uniti d'America per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza del Board of Governors of the Federal Reserve System, dell'Office of the Comptroller of the Currency, della Federal Deposit Insurance Corporation, della Farm Credit Administration e della Federal Housing Finance Agency con talune disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽⁶⁾.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GU L 238 del 6.7.2021, pag. 84.

⁽²⁾ GU L 238 del 6.7.2021, pag. 89.

⁽³⁾ GU L 238 del 6.7.2021, pag. 94.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 6.7.2021, pag. 99.

⁽⁵⁾ GU L 238 del 6.7.2021, pag. 104.

⁽⁶⁾ GU L 238 del 6.7.2021, pag. 109.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31bcaz (decisione di esecuzione (UE) 2021/85 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «31bcaz. **32021 D 1103**: decisione di esecuzione (UE) 2021/1103 della Commissione, del 5 luglio 2021, relativa al riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Brasile per le operazioni su derivati svolte da enti brasiliani disciplinati dalla Banca centrale del Brasile con talune disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 84).
- 31bcabz. **32021 D 1104**: decisione di esecuzione (UE) 2021/1104 della Commissione, del 5 luglio 2021, relativa al riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Canada per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza dell'Office of the Superintendent of Financial Institutions con talune disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 89).
- 31bcacz. **32021 D 1105**: decisione di esecuzione (UE) 2021/1105 della Commissione, del 5 luglio 2021, relativa al riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Singapore per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza della Monetary Authority of Singapore con talune disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 94).
- 31bcadz. **32021 D 1106**: decisione di esecuzione (UE) 2021/1106 della Commissione, del 5 luglio 2021, relativa al riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dell'Australia per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza della Australian Prudential Regulation Authority con talune disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 99).
- 31bcaze. **32021 D 1107**: decisione di esecuzione (UE) 2021/1107 della Commissione, del 5 luglio 2021, relativa al riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Hong Kong per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza della Hong Kong Monetary Authority con talune disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 104).
- 31bcazf. **32021 D 1108**: decisione di esecuzione (UE) 2021/1108 della Commissione, del 5 luglio 2021, relativa al riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione degli Stati Uniti d'America per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza del Board of Governors of the Federal Reserve System, dell'Office of the Comptroller of the Currency, della Federal Deposit Insurance Corporation, della Farm Credit Administration e della Federal Housing Finance Agency con talune disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 109).».

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2021/1103, (UE) 2021/1104, (UE) 2021/1105, (UE) 2021/1106, (UE) 2021/1107 e (UE) 2021/1108 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO n. 14/2022
del 4 febbraio 2022
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1062]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 17j (Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

- **32019 L 1936**: Direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 1).».

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2019/1936 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

⁽¹⁾ GU L 305 del 26.11.2019, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 15/2022
del 4 febbraio 2022
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1063]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2021/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi ⁽¹⁾.
- (2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 46c [direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- **32021 L 1233**: direttiva (UE) 2021/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 52).».

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2021/1233 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

⁽¹⁾ GU L 274 del 30.7.2021, pag. 52.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 16/2022
del 4 febbraio 2022
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1064]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1889 della Commissione, del 23 luglio 2021, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure di alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie a causa della crisi COVID-19 ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 64b [regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 1889**: regolamento delegato (UE) 2021/1889 della Commissione del 23 luglio 2021 (GU L 384 del 29.10.2021, pag. 20).».

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1889 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

⁽¹⁾ GU L 384 del 29.10.2021, pag. 20.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 17/2022
del 4 febbraio 2022
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1065]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1062 della Commissione, del 28 giugno 2021, che rettifica la versione in lingua svedese del regolamento (UE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66nf [regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 1062**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1062 della Commissione del 28 giugno 2021 (GU L 229 del 29.6.2021, pag. 3).».

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1062 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

⁽¹⁾ GU L 229 del 29.6.2021, pag. 3.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 18/2022
del 4 febbraio 2022
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1066]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione, del 21 dicembre 2020, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato II della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi comuni di determinazione del rumore ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 32g (direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 L 1226**: direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione, del 21 dicembre 2020 (GU L 269 del 28.7.2021, pag. 65).».

Articolo 2

Il testo della direttiva delegata (UE) 2021/1226 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

⁽¹⁾ GU L 269 del 28.7.2021, pag. 65.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 19/2022**del 4 febbraio 2022****che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE [2022/1067]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ⁽¹⁾.
- (2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XVIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 30 [direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XVIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32018 L 0957**: direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).»

2. Il testo dell'adattamento è sostituito dal seguente:

«All'articolo 3, paragrafo 10, anziché “trattati” leggasi “accordo SEE”.»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2018/957 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16.

^(*) È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 20/2022
del 4 febbraio 2022
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1068]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2021/1845 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica la decisione (UE) 2017/175 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle strutture ricettive e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica (¹).
- (2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 2m [decisione (UE) 2017/175 della Commissione] dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- **32021 D 1845**: decisione (UE) 2021/1845 della Commissione del 20 ottobre 2021 (GU L 376 del 22.10.2021, pag. 1).».

Articolo 2

Il testo della decisione (UE) 2021/1845 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

⁽¹⁾ GU L 376 del 22.10.2021, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 21/2022
del 4 febbraio 2022
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1069]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2021/1870 della Commissione, del 22 ottobre 2021, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2021/1871 della Commissione, del 22 ottobre 2021, recante modifica della decisione 2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni ⁽²⁾.
- (3) La decisione (UE) 2021/1870 abroga la decisione 2014/893/UE della Commissione ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 2v (decisione 2014/312/UE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
«- **32021 D 1871**: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1871 della Commissione del 22 ottobre 2021 (GU L 379 del 26.10.2021, pag. 49).»
2. Il testo del punto 2y (decisione 2014/893/UE della Commissione) è sostituito dal testo seguente:
«**32021 D 1870**: Decisione (UE) 2021/1870 della Commissione, del 22 ottobre 2021, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali (GU L 379 del 26.10.2021, pag. 8).»

Articolo 2

I testi delle decisioni (UE) 2021/1870 e (UE) 2021/1871 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 379 del 26.10.2021, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 379 del 26.10.2021, pag. 49.

⁽³⁾ Decisione 2014/893/UE della Commissione, del 9 dicembre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti cosmetici da sciogliere (GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 47).

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 22/2022
del 4 febbraio 2022
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1070]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1416 della Commissione, del 17 giugno 2021, che modifica la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE dei voli in arrivo dal Regno Unito ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 21al (direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. è aggiunto il seguente trattino:

«- **32021 R 1416**: Regolamento delegato (UE) 2021/1416 della Commissione del 17 giugno 2021 (GU L 305 del 31.8.2021, pag. 1).».

2. Il testo dell'adattamento u) è sostituito dal seguente:

«Al secondo paragrafo della voce "Trasporto aereo" della colonna "Attività" della tabella dell'allegato I:

- i) il secondo paragrafo della lettera j) e la lettera k), modificati dalla decisione delegata (UE) 2020/1071 della Commissione del 18 maggio 2020, e la lettera l) si applicano dal 1° gennaio 2020,
- ii) il secondo paragrafo della lettera j) e la lettera k), modificati dal regolamento delegato (UE) 2021/1416 della Commissione del 17 giugno 2021, e la lettera m) si applicano dal 1° gennaio 2021.».

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1416 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 305 del 31.8.2021, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 23/2022
del 4 febbraio 2022
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1071]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1868 della Commissione, del 28 agosto 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 per allineare la vendita all'asta delle quote alle norme dell'EU ETS per il periodo 2021-2030 e al riconoscimento delle quote quali strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 21ala [Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione] dell'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Il titolo dell'atto è sostituito dal seguente:

«Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione».

2. È aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 R 1868**: Regolamento delegato (UE) 2019/1868 della Commissione del 28 agosto 2019 (GU L 289 dell'8.11.2019, pag. 9).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2019/1868 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 289 dell'8.11.2019, pag. 9.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 24/2022
del 4 febbraio 2022
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1072]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1961 della Commissione, del 5 agosto 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto dell'evoluzione della massa delle autovetture nuove immatricolate nel 2017, 2018 e 2019 ⁽¹⁾.
- (2) In forza della decisione del Comitato misto SEE n. 168/2020 del 23 ottobre 2020 ⁽²⁾, il regolamento delegato (UE) 2021/1961 non si applica al Liechtenstein.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21az [regolamento (UE) n. 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 1961**: regolamento delegato (UE) 2021/1961 della Commissione del 5 agosto 2021 (GU L 400 del 12.11.2021, pag. 14).».

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1961 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

⁽¹⁾ GU L 400 del 12.11.2021, pag. 14.

⁽²⁾ Non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 25/2022
del 4 febbraio 2022
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1073]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/1589 della Commissione, del 22 luglio 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui nuovi veicoli pesanti che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri e dai costruttori ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21azk [regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32020 R 1589**: regolamento delegato (UE) 2020/1589 della Commissione del 22 luglio 2020 (GU L 360 del 30.10.2020, pag. 4).».

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2020/1589 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 396/2021 del 10 dicembre 2021 ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

⁽¹⁾ GU L 360 del 30.10.2020, pag. 4.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ Non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 26/2022
del 4 febbraio 2022
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1074]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1079 della Commissione, del 20 luglio 2020, sulla verifica e sulla correzione dei dati di cui al regolamento (UE) 2018/956 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21azka [regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«21azkb. **32020 R 1079**: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1079 della Commissione, del 20 luglio 2020, sulla verifica e sulla correzione dei dati di cui al regolamento (UE) 2018/956 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 235 del 22.7.2020, pag. 1)».

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1079 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 396/2021 del 10 dicembre 2021 ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

⁽¹⁾ GU L 235 del 22.7.2020, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ Non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 27/2022
del 4 febbraio 2022
che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2022/1075]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/2036 della Commissione, del 19 novembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 17 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10ba [regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione] dell'allegato XXII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 2036**: regolamento (UE) 2021/2036 della Commissione, del 19 novembre 2021 (GU L 416 del 23.11.2021, pag. 3).».

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2021/2036 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

⁽¹⁾ GU L 416 del 23.11.2021, pag. 3.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 28/2022
del 4 febbraio 2022**

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2022/1076]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2021/1240 della Commissione, del 13 luglio 2021, relativa alla conformità del portale UE e della banca dati UE per la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano ai requisiti di cui all'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18a (regolamento delegato (UE) 2017/1569 della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«18b. **32021 D 1240:** decisione (UE) 2021/1240 della Commissione, del 13 luglio 2021, relativa alla conformità del portale UE e della banca dati UE per la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano ai requisiti di cui all'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 31.7.2021, pag. 1).».

Articolo 2

Il testo della decisione (UE) 2021/1240 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

⁽¹⁾ GU L 275 del 31.7.2021, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 29/2022

del 4 febbraio 2022

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2022/1077]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare la decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) In linea con l'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/842, adattato ai fini dell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 269/2019 del 25 ottobre 2019 ⁽²⁾, l'Autorità di vigilanza EFTA ha adottato la decisione n. 204/21/COL, del 21 luglio 2021, che fissa le assegnazioni annuali di emissioni per l'Islanda e la Norvegia a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/842.
- (3) In forza della decisione del Comitato misto SEE n. 269/2019 del 25 ottobre 2019, il regolamento (UE) 2018/842 non si applica al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il secondo trattino (regolamento (UE) n. 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio) del paragrafo 8, lettera a), dell'articolo 3 del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«- **32020 D 2126:** Decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 58).

Ai fini del presente accordo, la decisione si intende adattata come segue:

- i) nella tabella dell'allegato I è aggiunto quanto segue:

“Islanda	3 109 329
Norvegia	28 925 334”;

- ii) nella tabella dell'allegato II è aggiunto quanto segue:

“Islanda	2 876 150	2 802 993	2 729 836	2 656 679	2 583 522	2 510 365	2 437 208	2 364 050	2 290 893	2 217 736
Norvegia	25 164 459	24 296 764	23 429 068	22 561 373	21 693 677	20 825 982	19 958 287	19 090 591	18 222 896	17 355 200”

⁽¹⁾ GU L 426 del 17.12.2020, pag. 58.

⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

iii) nella tabella dell'allegato III è aggiunto quanto segue:

"Islanda	1 243 732
Norvegia	5 785 067”».

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 30/2022**del 4 febbraio 2022****relativa all'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 371/2021 del 10 dicembre 2021 [2022/1078]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del Comitato misto SEE n. 371/2021 del 10 dicembre 2021 ⁽¹⁾ sono stati integrati nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/5 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali, il regolamento (CE) n. 1901/2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico e la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽²⁾ nonché il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE ⁽³⁾.
- (2) La decisione del Comitato misto SEE n. 371/2021 del 10 dicembre 2021 dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE relativamente a detta decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 5, la decisione del Comitato misto SEE n. 371/2021 del 10 dicembre 2021 entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE relativamente a detta decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Nicolas VON LINGEN

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.⁽²⁾ GU L 4 del 7.1.2019, pag. 24.⁽³⁾ GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 31/2022

del 4 febbraio 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1079]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, rettificato dalle GU L 270 del 29.10.2018, pag. 37, L 305 del 26.11.2019, pag. 59, L 7 dell'11.1.2021, pag. 53 e L 204 del 10.6.2021, pag. 47.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 novembre 2020, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento (UE) 2018/848 abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽³⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni in ambito fitosanitario. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE, le disposizioni in ambito fitosanitario non si applicano agli Stati EFTA.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 54b [regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è sostituito da quanto segue:

«**32018 R 0848**: regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1), rettificato dalle GU L 270 del 29.10.2018, pag. 37, L 305 del 26.11.2019, pag. 59, L 7 dell'11.1.2021, pag. 53 e L 204 del 10.6.2021, pag. 47, rettificato da:

— **32020 R 1693**: regolamento (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 novembre 2020 (GU L 381 del 13.11.2020, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) Le disposizioni del regolamento non si applicano al settore fitosanitario negli Stati EFTA.

⁽¹⁾ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 381 del 13.11.2020, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

- b) I riferimenti ai criteri stabiliti nel regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli Stati EFTA, sono intesi in riferimento ai criteri stabiliti dalla legislazione nazionale degli Stati EFTA.
- c) L'Autorità di vigilanza EFTA ha accesso ai sistemi di cui all'articolo 43, paragrafo 1, e all'articolo 51, paragrafo 2.
- d) All'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii), dopo l'espressione "accordo commerciale" è inserito quanto segue:
"o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le decisioni degli Stati EFTA adottate a norma del secondo paragrafo dell'articolo 47".
- e) All'articolo 47 è aggiunto il seguente paragrafo:
"Se ha riconosciuto un paese terzo a norma di detta disposizione, l'Unione ne dà notifica al comitato permanente degli Stati EFTA. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica gli Stati EFTA adottano una decisione in merito al riconoscimento dell'equivalenza del paese terzo e delle condizioni di produzione precisate nella notifica dell'Unione. Il Comitato misto SEE è informato di tali decisioni e pubblica periodicamente un elenco delle decisioni nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*."
- f) All'articolo 60, dopo le parole "1° gennaio 2022" è inserito quanto segue:
"o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dell'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 31/2022 del 4 febbraio 2022,".
- g) Nella parte I, punto 1.5, primo comma, dell'allegato II, dopo la parola "Danimarca" è inserito quanto segue:
", e per le superfici certificate come biologiche ai fini di tale pratica prima del 14 giugno 2018 negli Strati EFTA".
- h) All'elenco dell'allegato IV è aggiunto quanto segue:

"IS: lífrænt.
NO: økologisk."»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2018/848, rettificato dalle GU L 270 del 29.10.2018, pag. 37, L 305 del 26.11.2019, pag. 59, L 7 dell'11.1.2021, pag. 53 e L 204 del 10.6.2021, pag. 47, e del regolamento (UE) 2020/1693, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 32/2022
del 4 febbraio 2022
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2022/1080]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/642 della Commissione, del 30 ottobre 2020, che modifica l'allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull'etichetta dei prodotti biologici ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione pertanto non si applica al Liechtenstein.
- (3) È opportuno quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54 b [regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32021 R 0642**: Regolamento delegato (UE) 2021/642 della Commissione, del 30 ottobre 2020 (GU L 133 del 20.4.2021, pag. 1).».

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/642 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 31/2022 del 4 febbraio 2022 ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 133 del 20.4.2021, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ Cfr. pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 33/2022**del 4 febbraio 2022****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1081]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/716 della Commissione, del 9 febbraio 2021, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di produzione biologica relative ai semi germogliati e ai cespi di cicoria, ai mangimi per taluni animali d'acquacoltura e ai trattamenti antiparassitari d'acquacoltura ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54b [regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 0716**: regolamento delegato (UE) 2021/716 della Commissione del 9 febbraio 2021 (GU L 151 del 3.5.2021, pag. 5).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/716 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 31/2022 del 4 febbraio 2022 ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 151 del 3.5.2021, pag. 5.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ Cfr. pag. 49 della presente *Gazzetta ufficiale*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 34/2022**del 4 febbraio 2022****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1082]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/427 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/1794 della Commissione, del 16 settembre 2020, che modifica l'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/2146 della Commissione, del 24 settembre 2020, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/269 della Commissione, del 4 dicembre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/427 per quanto riguarda la data di applicazione delle modifiche apportate a determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione, del 26 marzo 2020, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2042 della Commissione, dell'11 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 per quanto riguarda la sua data di applicazione e talune altre date pertinenti ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica ⁽⁶⁾.
- (7) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GU L 87 del 23.3.2020, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 428 del 18.12.2020, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 60 del 22.2.2021, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 98 del 31.3.2020, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU L 420 del 14.12.2020, pag. 9.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 54b [regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:
 - «— **32020 R 0427**: regolamento delegato (UE) 2020/427 della Commissione del 13 gennaio 2020 (GU L 87 del 23.3.2020, pag. 1), modificato da:
 - **32021 R 0269**: regolamento delegato (UE) 2021/269 della Commissione del 4 dicembre 2020 (GU L 60 del 22.2.2021, pag. 24).
 - **32020 R 1794**: regolamento delegato (UE) 2020/1794 della Commissione del 16 settembre 2020 (GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 23).».
2. Dopo il punto 54bc (regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
 - «54bd. **32020 R 2146**: regolamento delegato (UE) 2020/2146 della Commissione, del 24 settembre 2020, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 5).
 - 54be. **32020 R 0464**: regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione, del 26 marzo 2020, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (GU L 98 del 31.3.2020, pag. 2), come modificato da:
 - **32020 R 2042**: regolamento di esecuzione (UE) 2020/2042 della Commissione dell'11 dicembre 2020 (GU L 420 del 14.12.2020, pag. 9).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2020/427, (UE) 2020/1794, (UE) 2020/2146 e (UE) 2021/269 nonché dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/464 e (UE) 2020/2042 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 31/2022 del 4 febbraio 2022 (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(7) Cfr. pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 35/2022

del 4 febbraio 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1083]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione, del 21 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1006 della Commissione, del 12 aprile 2021, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 54b [regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
«— **32021 R 1006**: regolamento delegato (UE) 2021/1006 della Commissione del 12 aprile 2021 (GU L 222 del 22.6.2021, pag. 3).»
2. Dopo il punto 54be [regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione] è inserito il seguente punto:
«54bf. **32021 R 0771**: regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione, del 21 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 25).».

*Articolo 2*I testi dei regolamenti delegati (UE) 2021/771 e (UE) 2021/1006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.⁽¹⁾ GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 25.⁽²⁾ GU L 222 del 22.6.2021, pag. 3.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE **, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 31/2022 del 4 febbraio 2022 (?).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(?) Cfr. pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 36/2022

del 4 febbraio 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1084]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione, del 27 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell'esercizio di tale supervisione ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 54bf (regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«54bg. **32021 R 1342:** Regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione, del 27 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell'esercizio di tale supervisione (GU L 292 del 16.8.2021, pag. 20).».

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1342 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 31/2022 del 4 febbraio 2022 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 292 del 16.8.2021, pag. 20.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ Cfr. pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 37/2022

del 4 febbraio 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1085]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1691 della Commissione, del 12 luglio 2021, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni da parte degli operatori del settore della produzione biologica ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1697 della Commissione, del 13 luglio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sui prodotti biologici nei paesi terzi, e per la revoca del loro riconoscimento ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione, del 19 agosto 2021, che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell'Unione e stabilisce l'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 54b (regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32021 R 1691**: Regolamento delegato (UE) 2021/1691 della Commissione del 12 luglio 2021 (GU L 334 del 22.9.2021, pag. 1);

— **32021 R 1697**: Regolamento delegato (UE) 2021/1697 della Commissione del 13 luglio 2021 (GU L 336 del 23.9.2021, pag. 3).».

⁽¹⁾ GU L 334 del 22.9.2021, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 336 del 23.9.2021, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 297 del 20.8.2021, pag. 24.

2. Dopo il punto 54bg (regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«54bh. **32021 R 1378**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione, del 19 agosto 2021, che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell'Unione e stabilisce l'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 24).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2021/1691 e (UE) 2021/1697 nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 31/2022 del 4 febbraio 2022 ⁽⁴⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(4) Cfr. pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale. LT Žr.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 38/2022

del 4 febbraio 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1086]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/715 della Commissione, del 20 gennaio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per i gruppi di operatori ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1189 della Commissione, del 7 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi ⁽⁴⁾.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 abroga il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione ⁽⁵⁾, eccetto per gli allegati VII e XI che continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023. Il regolamento (CE) n. 889/2008 è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo eccetto per gli allegati VII e XI che continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 54b (regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«- **32021 R 0715**: Regolamento delegato (UE) 2021/715 della Commissione del 20 gennaio 2021 (GU L 151 del 3.5.2021, pag. 1).»

⁽¹⁾ GU L 151 del 3.5.2021, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 258 del 20.7.2021, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 62 del 23.2.2021, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 253 del 16.7.2021, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

2. Dopo il punto 54bh (regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
- «54bi. **32021 R 1189**: Regolamento delegato (UE) 2021/1189 della Commissione, del 7 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari (GU L 258 del 20.7.2021, pag. 18).
 - 54bj. **32021 R 0279**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici (GU L 62 del 23.2.2021, pag. 6).
 - 54bk. **32021 R 1165**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (GU L 253 del 16.7.2021, pag. 13).»
3. Il testo del punto 54ba [regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione] è soppresso. Gli allegati VII e XI del regolamento (CE) n. 889/2008 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2021/715 e (UE) 2021/1189 nonché dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/279 e (UE) 2021/1165 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 31/2022 del 4 febbraio 2022 ⁽⁶⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(6) Cfr. pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 39/2022**del 4 febbraio 2022****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1087]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione, del 13 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 54bk [regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«54bl. **32021 R 1698**: regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione, del 13 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire (GU L 336 del 23.9.2021, pag. 7). »

*Articolo 2*Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1698 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 31/2022 del 4 febbraio 2022 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 336 del 23.9.2021, pag. 7.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ Cfr. pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 40/2022**del 4 febbraio 2022****che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1088]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1935 della Commissione, dell'8 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 per quanto riguarda le informazioni e i dati sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici da presentare mediante il modello standard di formulario ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione, del 1° dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'elenco dei paesi terzi e l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell'importazione di prodotti biologici nell'Unione ⁽⁶⁾.
- (7) Il regolamento delegato (UE) 2021/2306 abroga il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione ⁽⁷⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

⁽¹⁾ GU L 461 del 27.12.2021, pag. 5.⁽²⁾ GU L 461 del 27.12.2021, pag. 13.⁽³⁾ GU L 396 del 10.11.2021, pag. 17.⁽⁴⁾ GU L 430 del 2.12.2021, pag. 24.⁽⁵⁾ GU L 461 del 27.12.2021, pag. 30.⁽⁶⁾ GU L 465 del 29.12.2021, pag. 8.⁽⁷⁾ GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

- (8) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Ai punti 11ba [regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione] della parte 1.1 del capitolo I, e 31qa [regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione] del capitolo II è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— **32021 R 1935**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1935 della Commissione, dell'8 novembre 2021 (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 17).».
2. Ai punti 11bv [regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione] e 11bw [regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione] della parte 1.1 del capitolo I, 31qv [regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione] e 31qw [regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione] del capitolo II è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— **32021 R 2305**: regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione del 21 ottobre 2021 (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 5).».
3. Dopo il punto 11c [regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione] della parte 1.1 del capitolo I è inserito il seguente punto:
«11d. **32021 R 2305**: regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, nel luogo dei controlli ufficiali riguardanti tali prodotti, e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 5).».
4. Dopo il punto 31r [regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione] del capitolo II è inserito il seguente punto:
«31s. **32021 R 2305**: regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, nel luogo dei controlli ufficiali riguardanti tali prodotti, e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 5).».

Articolo 2

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Il testo del punto 54bb [regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione] è sostituito dal testo seguente:
«**32021 R 2306**: regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 13).».

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) All'articolo 7, paragrafo 1, l'espressione "o conformemente ai regimi doganali islandesi e norvegesi" è inserita dopo il riferimento al regolamento (UE) n. 952/2013.
- b) Nei certificati di ispezione per le importazioni di prodotti biologici e in conversione, l'Islanda e la Norvegia non sono tenute a utilizzare i numeri EORI a fini di identificazione.».

2. Al punto 54bh [regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32021 R 2119**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione del 1° dicembre 2021 (GU L 430 del 2.12.2021, pag. 24).».

3. Dopo il punto 54bl [regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«54bm. **32021 R 2119**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione, del 1° dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi (GU L 430 del 2.12.2021, pag. 24).

54bn. **32021 R 2307**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 30).

54bo. **32021 R 2325**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'elenco dei paesi terzi e l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell'importazione di prodotti biologici nell'Unione (GU L 465 del 29.12.2021, pag. 8).».

4. Al punto 164a [regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32021 R 1935**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1935 della Commissione, dell'8 novembre 2021 (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 17).».

5. Ai punti 164v [regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione] e 164w [regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32021 R 2305**: regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione del 21 ottobre 2021 (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 5).».

6. Dopo il punto 164x [regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«164y. **32021 R 2305**: regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere, nel luogo dei controlli ufficiali riguardanti tali prodotti, e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 5).».

Articolo 3

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2021/2305 e (UE) 2021/2306 nonché dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1935, (UE) 2021/2119, (UE) 2021/2307 e (UE) 2021/2325 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 31/2022 del 4 febbraio 2022 ⁽⁸⁾.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽⁸⁾ Cfr. pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT